

ACCERTAMENTO DELLO STATO DI INVALIDITÀ CIVILE CECITÀ CIVILE, SORDITÀ CIVILE, HANDICAP E DISABILITÀ

Per ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap (L. 104/1992) e disabilità (L. 68/1999) si deve presentare **domanda all'INPS esclusivamente per via telematica**.

È importante **specificare la tipologia della richiesta**, invalidità e/o handicap e/o disabilità (ex L.68/99), perché questa comporta sia un'eventuale diversa composizione della Commissione che effettuerà la visita medica sia il godimento di benefici e/o agevolazioni di diversa natura.

Compilazione telematica del certificato medico

I medici di base sono generalmente abilitati alla compilazione on line del certificato medico.

Il medico attesta la natura delle infermità invalidanti, indicando i codici nosologici internazionali (ICD-9). Indica eventuali patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilità (elencate nel Decreto Ministeriale 2 agosto 2007), segnala l'eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto e l'eventuale intrasportabilità.

Il medico consegna al richiedente l'attestato di trasmissione che riporta un **codice univoco** di certificato e il certificato medico firmato in originale che dovrà essere esibito al momento della visita e, in caso di richiesta di visita domiciliare, il certificato di intrasportabilità

Il certificato medico ha validità 90 giorni.

Non è richiesto il certificato medico nel caso in cui l'invalidità civile sia già accertata e si richieda solo la certificazione delle residue capacità lavorative ex legge 68/99 (disabilità), per l'iscrizione al collocamento mirato.

Presentazione della domanda all'INPS

La domanda di riconoscimento o di aggravamento va inviata telematicamente all'INPS. Durante la procedura verrà richiesto il codice univoco del certificato medico precedentemente acquisito.

La **domanda on line** può essere presentata attraverso gli enti abilitati (Patronati e Associazioni di categoria ANMIC, ENS, UIC, ANFASS) o autonomamente tramite il portale INPS accedendo con credenziali SPID, CIE o CNS.

Convocazione a visita

Al termine della trasmissione della domanda verrà fornita una ricevuta, contenente il protocollo e la data di presentazione della domanda. L'INPS rilascia, all'atto della trasmissione della domanda, la data di convocazione a visita presso la Commissione Medica competente per residenza (ATS - Agenzia di Tutela della Salute - ex ASL). Qualora non sia possibile fissare immediatamente la data della visita, la prenotazione verrà successivamente comunicata per raccomandata A.R. o per posta elettronica.

Visita medica

La visita medica di accertamento si terrà presso la Commissione Medica (ATS), integrata da un medico INPS. È necessario presentarsi alla visita, con un documento d'identità valido, il certificato medico in originale e tutta la documentazione sanitaria in possesso del richiedente. È possibile farsi assistere dal proprio medico di fiducia.

Chi si trovasse nella necessità di chiedere la visita domiciliare, a causa di un sopraggiunto impedimento, dovrà richiedere al medico certificatore di compilare ed inviare per via telematica il certificato di intrasportabilità almeno 5 giorni prima della data eventualmente fissata per la visita.

Sarà inoltre possibile, durante la procedura di domanda on line, segnalare le giornate di non disponibilità alla convocazione a visita, per i periodi in cui sono previste terapie particolari.

In caso di assenza alla visita verrà fatta una nuova convocazione entro i tre mesi successivi. La mancata presentazione anche alla visita successiva comporterà la perdita di efficacia della domanda e si dovrà quindi presentare una nuova istanza.

Il verbale

Se il verbale viene approvato dai componenti della commissione medica all'unanimità, una volta validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell'INPS, viene spedito all'interessato.

Se il parere non è unanime, l'INPS sospenderà l'invio del verbale. Il Responsabile del Centro Medico Legale dell'INPS può validare il verbale entro 10 giorni oppure fissare una nuova visita nei successivi 20 giorni.

INPS, a conclusione del procedimento, invierà al richiedente il Verbale in duplice copia (una versione integrale contenente tutti i dati sensibili e una versione contenente solo il giudizio finale per un eventuale uso amministrativo).

Se l'interessato ha diritto a provvidenze economiche dovrà compilare on line il Mod. AP 70 (può essere trasmesso per via telematica all'INPS dal patronato che ha inoltrato la domanda).

Revisione

L'art. 25 (comma 6 bis) della Legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che durante l'iter di verifica si conservino tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura, in attesa di nuovo accertamento.

La competenza della convocazione a visita nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità è di pertinenza dell'INPS.

Qualsiasi informazione relativa a domande di invalidità civile dovrà essere richiesta direttamente a INPS. Rimane di competenza dell'ATS la visita sanitaria.